

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1997

Norme quadro per la diffusione dell’attività sportiva
e la riforma del CONI

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 5

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sport e il mondo degli sportivi, in questi cinquanta anni, ovvero da quando fu costituito il CONI sotto il regime fascista, sono molto cambiati.

Lo sport è cresciuto come è cresciuta la società, differenziandosi, moltiplicandosi, trasformandosi.

La grande diffusione del fenomeno sportivo rappresenta un aspetto positivo della società moderna. Anche in Italia esso ha conosciuto uno sviluppo eccezionale, che però si è accompagnato a peculiarità d'assetto che ne hanno fatto un modello unico.

D'altro canto i successi notevoli che anche di recente lo sport italiano ha avuto in campo agonistico ai massimi livelli, non possono far dimenticare alcune degenerazioni del fenomeno sportivo che vanno studiate e corrette.

Non da oggi, ma da quasi trenta anni, si è preso atto che sport non è solo sinonimo di sport competitivo e agonistico; si è fatto avanti negli anni un mondo di attività ricreativa e di intrattenimento fondati sull'esercizio fisico e la pratica sportiva.

Si va affermando nella cultura contemporanea un nuovo ruolo dello sport e dell'attività fisica in genere come parte integrante di un percorso di crescita anche spirituale della persona che tiene conto delle implicazioni del rapporto fra mente, corpo e ambiente circostante.

Non da oggi si è osservato che la diffusione degli impianti e delle attività sportive, di tipo agonistico o ricreativo, non è affatto omogenea sul territorio nazionale, ma anzi conosce squilibri molto gravi, e si pone molto al di sotto delle medie di altri paesi europei. Dati recenti indicano che il rapporto impianti-popolazione è in Svizzera e

Germania quattro volte il nostro, e nella stessa Francia almeno doppio.

In ambito nazionale gli impianti disponibili nel sud sono meno della metà della media nazionale (la quale come si è visto è a sua volta comunque più bassa di quella dei paesi citati).

Va peraltro aggiunto che dati ancora più preoccupanti emergono se l'indagine viene mirata ai cosiddetti «impianti di base» destinati ad attività sportiva primaria di massa. Il rapporto tra i principali attori dello sport ed il chiarimento dei ruoli e delle funzioni nel sistema sportivo italiano non devono far trascurare l'esigenza più vasta e generale alla quale risponde il presente disegno di legge, ossia quella di creare un sistema di norme quadro che favorisca la diffusione dell'attività sportiva in una condizione di libertà coinvolgendo tutte le responsabilità istituzionali competenti.

Da queste considerazioni, unite a un'analisi serena dell'intreccio di competenze e di compiti attualmente esistenti (fra Stato, enti pubblici, CONI, enti di promozione sportiva), nasce l'opportunità, riconosciuta da un arco vastissimo di forze interne ed esterne al mondo sportivo, di procedere a un riordino di quel sistema misto oggi esistente. Il nostro progetto di legge nasce come proposta aperta di legge-quadro che fissa i cardini fondamentali del «sistema sportivo» nel nostro Paese per i prossimi anni. Esso si fonda su alcuni principi-guida che lo rendono particolarmente peculiare:

a) riconoscimento del ruolo particolare degli enti di promozione sportiva con finalità e caratteristiche diverse dal CONI. Di tale diversità si deve prendere atto pur prevedendo la possibilità di poter entrare a far parte del CONI;

b) unitarietà del fenomeno sportivo e dell'indirizzo generale in materia, garantita da un rapporto a doppia faccia da un lato del Parlamento nei confronti del Governo, dall'altro d'un apposito Comitato per la programmazione sportiva presso il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti vuoi del CONI, vuoi delle regioni, vuoi degli enti di promozione (in attuazione delle linee di massima indicate dal Parlamento);

c) individuazione dei principi che dovranno sovrintendere allo sviluppo ed alla organizzazione delle attività sportive nella scuola e nelle Forze armate;

d) sistema di garanzia del più corretto impiego dei fondi pubblici spesi per lo sport ai vari livelli affidato a una Commissione di garanzia cui tutti gli enti pubblici o privati i quali percepiscono finanziamenti pubblici sono tenuti a rispondere, limitatamente all'impiego dei fondi medesimi;

e) codificazione di un sistema misto fondato sull'armonica convivenza di soggetti pubblici e privati;

f) attribuzione al CONI dello *status* di ente privato d'interesse pubblico al fine di assicurarne la necessaria duttilità ed elasticità di funzionamento, con particolare riferimento all'inquadramento e alla gestione del personale, nella considerazione del fatto che il CONI deve assolvere essenzialmente la funzione originaria di federazione delle federazioni proiettata verso la quadriennale competizione olimpica e deve, sulla base

della sua esperienza, costituire un organo di consulenza tecnica per i vari momenti di decisione pubblica in materia sportiva (con particolare riferimento alla progettazione, localizzazione, costruzione e gestione degli impianti);

g) criteri automatici di assegnazione dei finanziamenti sulla base degli indirizzi di massima del Parlamento e di quelli generali del Comitato per la programmazione sportiva.

Il disegno di legge che qui presentiamo è frutto d'un approfondito lavoro svolto anche in collegamento con gli enti di promozione sportiva e vuole costituire un'autentica legge-quadro caratterizzandosi ulteriormente per la definizione giuridica delle federazioni sportive nazionali qualificate come enti privati sotto il controllo del CONI dal quale ricevono contributi, per la previsione dei principi cui debbono essere informati gli strumenti statutari e regolamentari delle federazioni per il raggiungimento dei fini istituzionali, per i controlli amministrativi e contabili sulle federazioni demandati al CONI.

Da ultimo, viene trattato un aspetto del tutto innovativo, che però proietta anche il settore sportivo nella costituenda Unione europea, ossia il diritto dei cittadini italiani emigrati alla pratica sportiva e motoria, individuando al contempo i principi per l'attività sportiva degli stranieri residenti o dimoranti nel nostro paese.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. L'esercizio dell'attività sportiva è libero.

2. La Repubblica italiana riconosce l'importanza della cultura e pratica sportiva nonché delle attività motorie, quali strumenti per un positivo equilibrio psicofisico della persona; garantisce altresì la loro rilevanza sociale e ne promuove e sostiene la diffusione fra tutti i cittadini.

3. Gli interventi e le iniziative pubbliche in materia di sport si realizzano attraverso le regioni, gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il libero associazionismo secondo le competenze e con le modalità stabilite dalla presente legge.

4. Lo Stato promuove altresì direttamente la pratica sportiva nell'ambito della scuola e dell'università, nonché nell'ambito delle Forze armate, della Polizia di Stato e dei Corpi militarizzati.

CAPO II

COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 2.

(Comitato per la programmazione sportiva)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo è

istituito il Comitato per la programmazione sportiva.

2. Fanno parte del Comitato per la programmazione sportiva:

a) il Ministro competente in materia di spettacolo e sport o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Ministro della sanità o un suo delegato;

c) il Ministro della difesa o un suo delegato;

d) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;

e) cinque rappresentanti delle regioni;

f) tre rappresentanti dei comuni;

g) due rappresentanti del CONI;

h) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

3. Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato il capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale funge da segretario.

4. Il Comitato per la programmazione sportiva predispone, sulla base delle indicazioni generali dettate dal Parlamento, la proposta di piano biennale nazionale dello sport. Il piano contiene le linee secondo le quali lo Stato interviene direttamente in materia di sport e nelle connesse attività di ricerca e di studio, nonchè i criteri di ripartizione dei finanziamenti statali e le condizioni cui devono uniformarsi gli enti pubblici e privati destinatari di contributi pubblici. Il piano indica altresì i principi idonei ad assicurare il necessario coordinamento nella programmazione dell'attività delle regioni, degli enti locali, del CONI e dell'associazionismo sportivo.

5. Il piano biennale nazionale dello sport è adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Commissione di garanzia per lo sport)

1. Ferme restando le competenze della Corte dei conti, al fine di consentire al Par-

lamento di verificare l'utilizzo dei fondi pubblici destinati alla promozione dell'attività sportiva è istituito un organo di garanzia, denominato Commissione di garanzia per lo sport. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri scelti d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, di presidente di sezione della Corte di cassazione, o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. I membri della Commissione di garanzia durano in carica quattro anni e non possono essere confermati nè esercitare, a pena di decadenza, per tutta la durata del loro mandato, alcuna attività professionale diversa dall'insegnamento, nè essere amministratori di enti pubblici, o privati, nè ricoprire cariche elettive. Qualora sia nominato membro della Commissione un dipendente statale in servizio, questi viene collocato fuori ruolo all'atto dell'accettazione della nomina per l'intera durata del mandato. Ai membri della Commissione viene corrisposta una retribuzione pari a quella che spetta ai giudici della Corte costituzionale.

2. La Commissione di garanzia per lo sport elegge nel suo seno il presidente.

3. Alle dipendenze della Commissione di garanzia è posto un ufficio di segreteria composto di personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo il cui contingente è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per lo sport sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Le norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonchè

quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme della Commissione stessa.

Art. 4.

(Funzioni della Commissione di garanzia)

1. Tutti gli enti pubblici o privati che svolgono attività sportiva presentano annualmente alla Commissione di garanzia per lo sport i propri bilanci corredati di una relazione sulla attività svolta e di un rendiconto analitico sull'impiego dei fondi pubblici eventualmente ricevuti.

2. Le associazioni sportive, nonchè le federazioni aderenti al CONI, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che ricevono fondi pubblici per lo sport sono tenuti a depositare presso la Commissione di garanzia i propri statuti e regolamenti. Entro trenta giorni devono altresì depositare ogni successiva modifica nonchè comunicare la composizione degli organi direttivi.

3. La Commissione di garanzia può deliberare la sospensione, in tutto o in parte, dei contributi pubblici attribuiti alle singole associazioni od enti per violazioni delle norme della presente legge.

4. La Commissione di garanzia presenta ogni anno al Parlamento una relazione.

Art. 5.

(Sport nella scuola)

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti, alla revisione degli orari e dei programmi didattici per l'insegnamento e la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. I decreti di cui al comma 1 devono contenere norme per provvedere a:

a) riformare gli studi sportivi;
b) istituire il «Servizio sportivo nella scuola»;

c) assicurare la costruzione di impianti che consentano l'attività sportiva e motoria di base in ogni singola scuola;

d) realizzare la formazione e l'aggiornamento permanente degli insegnanti di educazione fisica, con la possibilità per gli stessi di avvalersi, nell'espletamento delle loro funzioni, di istruttori qualificati nonchè di atleti che abbiano conseguito risultati di rilievo nazionale o internazionale.

3. Le regioni, le province e i comuni sono tenuti a collaborare con le istituzioni scolastiche al fine di reperire le strutture eventualmente necessarie, nell'ambito di un utilizzo coordinato e programmato degli impianti sportivi esistenti e futuri.

Art. 6.

(Riordino dell'attività sportiva delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato)

1. I Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze e per le politiche agricole provvedono con propri decreti, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino dell'attività sportiva, rispettivamente, delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

2. I decreti di cui al comma 1 dovranno prevedere la possibilità, per coloro che praticano l'attività sportiva, di ottenere permessi e licenze per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività stessa ed alla partecipazione a gare.

Art. 7.

(Funzioni delle regioni)

1. Ferme restando le competenze particolari attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario, sulla base dei principi e delle linee contenuti nel piano biennale nazionale dello sport, provvedono alla programmazione degli investimenti e al finanziamento delle attività sportive non agonistiche nell'ambito del loro territorio. A tale scopo le regioni istituiscono, entro sei mesi dall'approvazione del piano biennale nazionale dello sport, un apposito comitato regionale per la programmazione sportiva, il quale provvede a redigere una proposta di piano biennale regionale dello sport, previa consultazione di tutti i comuni compresi nel territorio della regione.

2. Il piano biennale regionale dello sport è adottato con delibera del consiglio regionale. Esso contiene:

a) le direttive secondo le quali i comuni, nel rispetto della loro autonomia, promuovono l'attività sportiva nel loro territorio e localizzano gli impianti costruiti con finanziamento regionale;

b) le norme quadro sulla base delle quali i comuni provvedono a regolamentare la gestione degli impianti;

c) la specifica tutela sanitaria delle attività sportive, secondo le previsioni del piano sanitario regionale;

d) disposizioni per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, nonché interventi rivolti allo sport degli handicappati ed a quello dei cittadini extracomunitari;

e) interventi per la costruzione e la ristrutturazione di impianti ed attrezzature sportive con espresso divieto di destinazione, anche temporanea, degli impianti ad attività diverse da quelle sportive.

3. Fanno parte del comitato regionale per la programmazione sportiva:

- a) il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato;
- b) il delegato regionale del CONI;
- c) tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva;
- d) cinque rappresentanti regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI;
- e) un rappresentante per ciascuna provincia;
- f) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 8.

(Funzioni dei comuni e delle province)

1. I comuni promuovono l'attività sportiva sul loro territorio sulla base delle direttive indicate nel piano biennale regionale dello sport.

2. Gli impianti sportivi dei comuni e delle province fanno parte del patrimonio indisponibile con destinazione d'uso permanente ed esclusivo per le attività sportive. I comuni e le province provvedono alle spese di manutenzione e di gestione dei loro impianti sportivi.

3. I comuni provvedono alla localizzazione degli impianti costruiti con finanziamento regionale e sovrintendono alla loro gestione. Tale gestione può essere diretta o affidata mediante concessione a terzi in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri d'uso. I comuni provvedono a regolamentare l'utilizzo degli impianti.

4. La gestione degli impianti di cui al comma 3 può essere attuata anche in forma cooperativa e mediante convenzioni con i privati, sempre che siano rispettati i principi di cui al comma 5.

5. L'uso degli impianti sportivi degli enti locali territoriali è aperto, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le associazioni sportive ed agli enti di promozione sportiva.

CAPO III

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO (CONI) E FEDERAZIONI
SPORTIVE NAZIONALI

Art. 9.

(Funzioni del CONI)

1. Il CONI svolge le funzioni previste dalla Carta olimpica ed è la Federazione delle federazioni sportive italiane, nei cui confronti svolge attività di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza, anche ratificandone gli statuti e le relative modifiche.

2. Il CONI è ente privato d'interesse pubblico retto da un proprio statuto che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento nel rispetto di quanto disposto all'articolo 15.

3. Compito specifico del CONI è organizzare le attività sportive prevalentemente agonistiche ad ogni livello in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (CIO) e delle federazioni sportive internazionali. Il CONI inoltre collabora sul piano tecnico ed attuativo con regioni ed enti locali, enti nazionali ed internazionali, associazioni e società private al fine di potenziare il patrimonio nazionale di impianti sportivi.

4. Il CONI è tenuto a seguire le linee di indirizzo stabilite nel piano biennale nazionale dello sport.

5. Il CONI svolge funzioni di consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici in relazione alla costruzione ed alla gestione di impianti sportivi.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente del CONI e delle federazioni sportive è disciplinato in base a contratto collettivo di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali.

7. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 20

marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e relativi decreti d'attuazione.

Art. 10.

(Federazioni sportive nazionali)

1. Le federazioni sportive nazionali sono soggetti di diritto privato senza fine di lucro ed hanno per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina dello sport a prevalente indirizzo agonistico, nonché la tutela dell'interesse degli iscritti e dei tesserati.

2. Per ogni sport può essere costituita una sola federazione sportiva.

3. Il CONI attribuisce la qualifica di federazione sportiva nazionale sulla base della rispondenza ai criteri stabiliti all'articolo 11.

4. Ove si riscontri l'insussistenza di uno dei requisiti richiamati al comma 3, il CONI può revocare la qualifica di federazione sportiva nazionale con delibera motivata adottata dal consiglio nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. La qualifica di federazione sportiva nazionale è altresì attribuita in ottemperanza a delibere del CIO di istituzione di federazioni sportive internazionali.

6. Il riconoscimento può essere deliberato anche per periodi limitati di tempo.

7. Sono riconosciute federazioni sportive nazionali quelle individuate all'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, con esclusione di quelle di cui ai numeri 2) e 6).

Art. 11.

(Norme statutarie e regolamentari delle federazioni sportive nazionali)

1. Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle associazioni, dalle società e dai singoli ad esse affiliati. Le norme statutarie e regolamentari poste a fondamento

delle federazioni sportive e delle società ad esse aderenti debbono essere in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, e rispondere a criteri di democraticità ed al principio volontaristico e di gratuità delle cariche.

2. Lo statuto di ogni federazione e le relative modifiche sono deliberati dall'assemblea dei soggetti affiliati, e sono esecutive dopo l'approvazione da parte del consiglio nazionale del CONI.

3. Le federazioni sportive nazionali debbono prevedere nei loro regolamenti il diritto degli atleti alla scadenza del vincolo.

4. Lo statuto delle federazioni sportive nazionali disciplina l'attività sportiva professionistica e fissa i criteri per la distinzione di tale attività da quella dilettantistica, in armonia con la legislazione nazionale.

5. Gli atleti, per conseguire la qualifica di professionista, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, devono dimostrare la conoscenza delle disposizioni statutarie e regolamentari della federazione di appartenenza, nonché dei regolamenti sportivi e di organizzazione relativi allo sport praticato.

6. I regolamenti attinenti al funzionamento delle federazioni sportive nazionali sono deliberati dall'assemblea federale e sono approvati dalla giunta esecutiva del CONI.

7. Le norme sull'organizzazione dell'attività sportiva sono approvate dalle singole federazioni secondo le procedure previste dai rispettivi statuti.

8. Il CONI esercita la vigilanza sugli obblighi di ordine gestionale e contabile a carico delle federazioni sportive nazionali.

Art. 12.

(Elezioni degli organi delle federazioni sportive nazionali)

1. I presidenti di ciascuna delle federazioni sportive nazionali ed i membri del consiglio nazionale di ciascuna federazione sportiva sono eletti dalle società, associa-

zioni ed enti sportivi affiliati in occasione del congresso nazionale di ciascuna federazione.

2. Alle elezioni di cui al comma 1 hanno diritto a partecipare anche gli atleti delle società, associazioni ed enti sportivi affiliati attraverso proprie rappresentanze.

3. Le elezioni del presidente e del consiglio nazionale di ciascuna federazione sportiva si svolgono ogni quattro anni, entro sei mesi dallo svolgimento dei giochi olimpici estivi.

4. Per gravi irregolarità amministrative o contabili il CONI può sciogliere gli organismi statutari delle federazioni sportive nazionali e nominare un commissario. Le federazioni, in tal caso, devono provvedere alle elezioni dei nuovi organismi statutari entro un anno dallo scioglimento.

Art. 13.

(Comitati regionali delle federazioni sportive)

1. Ciascuna federazione sportiva si articola in comitati regionali, i cui componenti sono eletti dalle società, associazioni ed enti affiliati.

2. Le elezioni dei comitati regionali si svolgono nei congressi regionali, che sono convocati ogni quattro anni e devono precedere il congresso nazionale delle rispettive federazioni.

3. I comitati regionali eleggono nel proprio seno il presidente e due vicepresidenti.

4. Le cariche di presidente e di vice presidente possono essere confermate per una sola volta.

5. I comitati regionali nominano altresì un delegato o più delegati provinciali.

6. Ogni federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità amministrative o contabili, può sciogliere un comitato regionale e nominare un commissario.

7. Il comitato regionale sciolto ai sensi del comma 6, e le relative cariche statuta-

rie, devono essere rinnovati entro un anno dallo scioglimento.

Art. 14.

(Finanziamenti alle federazioni sportive)

1. Le federazioni sportive nazionali provvedono al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal CONI, con i proventi del tesseramento degli iscritti, con gli utili delle manifestazioni sportive e delle altre attività da esse organizzate, e con gli introiti pubblicitari che ne derivano, nonchè con erogazioni e lasciti da parte di privati.

2. Nel bilancio delle federazioni sportive nazionali devono essere indicati i titoli corrispondenti a tutte le entrate e le spese effettive.

3. Ciascuna federazione sportiva nazionale determina l'organico del personale necessario all'esercizio dell'attività ed al proprio funzionamento. Le relative delibere sono approvate dal CONI.

Art. 15.

*(Norme quadro sul CONI
e sulle federazioni)*

1. Il CONI nella sua autonomia adotta il proprio statuto, il quale deve uniformarsi a criteri di democraticità.

2. Il CONI è finanziato dallo Stato secondo quanto disposto all'articolo 21 e provvede alla ripartizione dei finanziamenti tra le singole federazioni secondo regole che tengano conto della natura e delle caratteristiche delle singole discipline, del numero degli aderenti a ciascuna federazione, delle attività da queste effettivamente svolte, delle direttive contenute nel piano biennale nazionale dello sport, dei proventi derivanti a ciascuna federazione dai propri tesseramenti, nonchè dalle manifestazioni a pagamento effettuate.

3. Alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI si applicano le dispo-

sizioni vigenti in materia tributaria per gli enti di beneficenza e di istruzione.

CAPO IV

ENTI NAZIONALI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 16.

(Associazionismo sportivo)

1. L'associazionismo sportivo costituisce la struttura di base dello sport in Italia.

2. Le società sportive a prevalente indirizzo agonistico possono chiedere l'affiliazione a federazioni sportive aderenti al CONI secondo gli statuti delle federazioni stesse.

3. Le società sportive che non hanno prevalente finalità agonistica possono organizzarsi in associazioni, le quali adottano autonomamente i propri statuti che devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti:

- a) non perseguimento di scopi di lucro;
- b) volontarietà dell'adesione degli associati;
- c) ordinamento interno democratico.

4. Le associazioni sportive costituite da società non aventi prevalente finalità agonistica, di cui al comma 3, possono riavere finanziamenti su base regionale, sulla base dell'attività effettivamente svolta e secondo gli indirizzi del piano biennale nazionale dello sport. Il piano biennale nazionale dello sport e i piani biennali regionali individuano gli ulteriori requisiti per l'assegnazione di tali finanziamenti.

Art. 17.

(Enti nazionali di promozione sportiva)

1. Sono enti nazionali di promozione sportiva le associazioni che abbiano per fi-

ne istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive, con finalità formative e sociali, ancorchè esercitate con modalità agonistiche, e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

2. Gli enti nazionali di promozione sportiva non possono perseguire fini di lucro.

3. Le norme statutarie degli enti nazionali di promozione sportiva debbono prevedere la volontarietà dell'adesione, la facoltà di recesso da parte degli associati e la elettività delle cariche sociali, e devono ispirarsi a principi di democrazia interna e di autonomia rispetto a soggetti di carattere politico e sindacale. Esse devono, inoltre, garantire il principio della partecipazione degli atleti alla vita associativa e la loro rappresentanza negli organi deliberativi della società.

4. Possono essere riconosciute quali enti di promozione sportiva le associazioni che dimostrino la presenza organizzata in almeno 10 regioni e con almeno 500 società sportive affiliate e 5.000 tesserati, fra atleti, dirigenti, giudici di gara, operatori sportivi e tecnici.

5. La natura di ente nazionale di promozione sportiva è riconosciuta con decreto del Ministro competente in materia di spettacolo e sport, su proposta del consiglio nazionale del CONI, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti.

6. La sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento è soggetta a verifica ogni quattro anni.

7. Il riconoscimento quale ente nazionale di promozione sportiva può essere revocato con decreto del Ministro competente in materia di spettacolo e sport su motivata proposta del consiglio nazionale del CONI a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.

8. Il Centro universitario sportivo italiano (CUSI), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle finalità e della attività svolta, non può essere soggetto alla revoca di cui al comma 7.

Art. 18.

(Finanziamenti agli enti di promozione sportiva)

1. Il CONI, contestualmente alla deliberazione del proprio bilancio di previsione, determina l'ammontare complessivo del finanziamento da destinare agli enti di promozione sportiva riconosciuti, ai sensi dell'articolo 21, comma 8.

2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita fra i singoli enti nazionali di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa, all'attività svolta, alla programmazione e alla sperimentazione di progetti pilota rivolta ai soggetti sociali che incontrano maggiori difficoltà nella pratica di attività fisico-sportive. Viene comunque garantito un contributo di base uguale per tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti.

3. Gli enti nazionali di promozione sportiva presentano ogni anno al CONI il bilancio di previsione deliberato dall'organo competente, accompagnato dal programma dettagliato dell'attività da svolgere. Alla chiusura di ciascun anno finanziario gli enti medesimi presentano parimenti il conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta, sulla consistenza organizzativa e sul numero degli associati, nonché la relazione dell'organo interno di controllo. Un componente dell'organo interno di controllo deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

4. Gli enti nazionali di promozione sportiva hanno l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema tipo predisposto dal CONI, al quale devono inoltre fornire tutte le informazioni richieste.

5. Il CONI, qualora, attraverso gli atti in suo possesso e gli accertamenti svolti a mezzo degli organi centrali e periferici, accerti irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti nazionali di promozione sportiva, ove i fatti non costi-

tuiscono reati da deferire all'autorità giudiziaria, promuove con delibera del consiglio nazionale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti la revoca del riconoscimento di ente nazionale di promozione sportiva. La revoca è adottata, con proprio decreto, dal Ministro competente in materia di spettacolo e di sport.

Art. 19.

*(Enti di promozione sportiva
già riconosciuti)*

1. Sono enti nazionali di promozione sportiva le associazioni già riconosciute dal CONI, che rispondano ai requisiti previsti all'articolo 17.

Art. 20.

(Comitato paritetico)

1. Per favorire il coordinamento fra la propria attività e l'attività degli enti di promozione sportiva lo statuto del CONI prevede l'istituzione del Comitato per la diffusione della pratica sportiva, con funzioni consultive.

2. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascun ente di promozione sportiva e da un numero di rappresentanti del CONI uguale alla somma dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

3. Presiede il Comitato il presidente del CONI. Sono eletti due vicepresidenti scelti a rotazione fra i rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

4. Gli enti di promozione sportiva possono riunirsi in federazione.

5. Lo statuto del CONI, allo scopo di favorire il coordinamento fra le organizzazioni impegnate nella diffusione della pratica sportiva, prevede il riconoscimento di una rappresentanza degli enti di promozione sportiva.

6. Il riconoscimento della rappresentanza, di cui al comma 5, comporta la presenza della stessa nel consiglio nazionale del CONI con voto deliberativo.

Art. 21.

(Finanziamento dell'attività sportiva)

1. È istituito il Fondo nazionale dello sport, iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Fondo è costituito da:

a) proventi, al netto dei costi di gestione e al netto delle quote attribuite dalla legge al CONI e agli enti di promozione sportiva, di tutti i concorsi a pronostici;

b) contributi dello Stato;

c) contributi di privati cittadini o enti.

3. Il Fondo nazionale dello sport è ripartito ogni due anni fra le singole regioni in base alle indicazioni del piano biennale nazionale dello sport.

4. Il CONI provvede alla ripartizione del contributo di sua spettanza secondo i criteri di cui agli articoli 15 e 18.

5. Le regioni ripartiscono i loro contributi fra i comuni e gli enti di promozione sportiva operanti sul loro territorio, ai sensi degli articoli 7 e 16.

6. Le regioni e i comuni possono disporre lo stanziamento di ulteriori somme nei propri bilanci per concorrere all'attuazione dei loro programmi ai fini di cui alla presente legge. Il piano biennale nazionale dello sport ed i piani regionali indicano la ripartizione fra spese per impianti e spese per attività delle somme pubbliche messe a disposizione o direttamente impegnate.

7. La gestione dei concorsi a pronostici è affidata in concessione al CONI.

8. Il CONI è finanziato mediante attribuzione di una quota pari al 30 per cento dei proventi dei concorsi a pronostici, al netto dei relativi costi di gestione, e provvede a trasferire, secondo i criteri di ripartizione stabiliti nel piano biennale nazionale dello sport, una quota complessiva pari al 5 per cento agli enti di promozione sportiva.

CAPO V

ATTIVITÀ SPORTIVE DEI CITTADINI
ITALIANI ALL'ESTERO E DEI CITTA-
DINI STRANIERI IN ITALIA

Art. 22.

(Associazioni sportive italiane all'estero)

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono costituire nei paesi di residenza associazioni o società sportive che svolgono attività agonistica, motoria e sociale.

2. Le associazioni o società sportive di cui al comma 1 possono affiliarsi alle federazioni sportive nazionali.

3. Le associazioni sportive di cui al presente articolo sono equiparate a quelle operanti nel territorio nazionale ed i loro risultati agonistici sono a tutti gli effetti riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali.

4. Tutti i cittadini italiani, ancorchè residenti all'estero, hanno il diritto di essere in ogni momento tesserati per le federazioni sportive nazionali anche se in precedenza sono stati tesserati per federazioni estere.

Art. 23.

(Convenzioni con organismi esteri)

1. Il CONI e le federazioni sportive nazionali devono stipulare apposite convenzioni con i corrispondenti organi esteri al fine di favorire ed agevolare l'attività delle associazioni e società sportive di cui all'articolo 22 e degli enti di promozione sportiva nonchè delle associazioni degli emigranti operanti all'estero.

2. Il CONI e le federazioni sportive nazionali possono nominare propri rappresentanti presso le sedi consolari.

Art. 24.

*(Accesso dei cittadini stranieri
alla pratica sportiva)*

1. I cittadini stranieri hanno diritto di accedere alla pratica dell'attività sportiva e

motoria e di essere tesserati dalle federazioni sportive nazionali.

2. Salvo quanto disposto al comma 1, le federazioni possono prevedere, nei loro regolamenti, limitazioni nell'impiego degli atleti stranieri in gare, tornei e campionati.

3. Gli atleti stranieri non possono essere componenti di rappresentative nazionali italiane.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

(Relazione al Parlamento)

1. Ogni due anni, e per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato dello sport in Italia.

2. Il Ministro competente in materia di spettacolo e sport riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato dello sport in Italia, in qualsiasi momento gli venga richiesto, secondo i rispettivi regolamenti parlamentari.

Art. 26.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni regolamentari vigenti si applicano fino all'emanazione di quelle corrispondenti previste dalla presente legge.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CONI, le federazioni sportive riconosciute e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

